



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

Via Piave, 12 C.A.P. 27020
Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141
protocollo@comune.alagna.pv.it

**N. 45 Reg. Delib.
del 28/11/2019**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI ALAGNA ALLA DATA DEL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E SEGUENTI.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** regolarmente convocato, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** ed in seduta **PUBBLICA**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FERRARI Dott. Riccardo</i>	<i>Sindaco</i>	Sì
<i>SACCHI Giancarlo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SEDINO Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BROGLIA Pietro</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>RIUSSI Francesco</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>COLOMBO Lucia Maria</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SALVATO Marco</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GILARDI Sonia</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GIONCADA Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>LAVEZZI Renato</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RABAI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	No
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Maria Lucia PORTA.

Il Sig. FERRARI Dott. Riccardo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale e, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti a discutere in seduta **PUBBLICA** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono stati richiesti ed espressi dal competente Responsabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Regolamento di contabilità i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie;
- Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie;

VISTA la propria deliberazione n. 45 del 28.9.2017 ad oggetto: *”Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione”*;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016”*;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che...” il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in

ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

VISTO il modello standard di atto di revisione periodica delle partecipazioni predisposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 22/2018, allegato alle deliberazioni consiliari degli Enti;

DATO ATTO delle seguenti partecipazioni societarie del Comune di Alagna:

- **partecipazioni dirette:**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
C.L.I.R. S.p.a	83001860184	0,51%
A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a	01471630184	0,003%
Broni Stradella S.p.a.	01599690185	0,0052%
Broni stradella Pubblica S.r.l.	02419480187	0,0088%

- **partecipazioni indirette** detenute tramite la società A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
A.S.M. Impianti e Servizi Ambientali S.p.a	02071890186	95,22%

Pavia Acque S.c.a.r.l.	02234900187	19,19%
A.S.M. Energia S.p.a	01985180189	55,00%
Azienda Servizi Gestioni Ambientali S.p.a	02197520188	51,00%

- **partecipazione indiretta** detenuta tramite la società Broni Stradella Pubblica S.r.l.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Pavia Acque S.c.a.r.l.	02234900187	16,16%

CONSIDERATO che le **partecipazioni dirette** del Comune, relative a C.L.I.R. S.p.A., ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. **sono oggetto di mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione** da parte dell'ente in quanto fornitrici di servizi di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a, T.U.S.P) e con bilanci recanti nell'ultimo quinquennio 2014-2018 risultati medi di esercizio positivi;

CONSIDERATO che Broni Stradella S.p.A. e Broni Stradella Pubblica S.r.l., non producono servizi strumentali all'Ente, pertanto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.9.2017, le rispettive quote di partecipazioni sono state dichiarate alienabili ed in data 18.6.2019 con atto Notaio Dott. Luigi Ligori il Comune di Alagna ha ceduto e venduto le suddette quote alla Società Broni Stradella Pubblica S.r.l.;

CONSIDERATO che attraverso le partecipazioni dirette, questo Ente partecipa alle società sopraelencate "partecipazioni indirette" e che tra queste risultano società i cui risultati medi di esercizio potrebbero dare luogo a svalutazioni sul valore nominale delle azioni detenute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23/12/2014 n. 190, con deliberazione consiliare n. 12 del 20.4.2016 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

SENTITA la breve relazione effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario – Entrate Tributarie in convenzione con il Comune di Garlasco, Dott.ssa Stefania Noè, presente alla seduta odierna;

PRESO ATTO dell'assenza di discussione consiliare;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

CON il seguente esito della votazione, resa in forma palese ed espressa per alzata di mano:
componenti il Consiglio Comunale presenti n. 9,
voti favorevoli n. 7,
voti contrari n. 0,
Consiglieri astenuti n. 2 (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Andrea Gioncada e Renato Lavezzi);

DELIBERA

1. di APPROVARE la revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Alagna alla data del 31.12.2018, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di PRENDERE ATTO che, a seguito dalla presente ricognizione periodica delle partecipazioni, **sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni** nelle società C.L.I.R. S.p.A. e A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A, e quindi delle indirette da esse conseguenti, per le motivazioni illustrate nell'allegato A, **senza alcun intervento di razionalizzazione**;
3. di DEMANDARE agli uffici finanziari il monitoraggio degli organismi partecipati indiretti i cui risultati medi di esercizio necessitano di particolare attenzione;
4. che la presente deliberazione sia TRASMESSA con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.8.2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

SUCCESSIVAMENTE

- RITENUTO necessario dare immediata eseguibilità al presente atto deliberativo;
VISTO l'art. 134 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 9,
Con separata votazione resa in forma palese ed espressa per alzata di mano di cui:
- n. 7 voti a favore,
 - n. 0 voti contrari
 - n. 2 astenuti (Minoranza consiliare, nelle persone dei Consiglieri, Sigg.ri Andrea Gioncada e Renato Lavezzi)

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ALAGNA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 – Tel. 0382/818105 Fax 0382/818141

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI ALAGNA ALLA DATA DEL 31.12.2018, AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 17572016 E SEGUENTI.

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE
F.to NOÈ Stefania

Alagna, li 28.11.2019

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabilità della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO – ENTRATE TRIBUTARIE
F.to NOÈ Stefania

Alagna, li 28.11.2019

.....

Pareri inseriti nella deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 28.11.2019

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to FERRARI Dott. Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo online ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Alagna, li 04/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Maria Lucia PORTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Lucia PORTA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.L.gs. 18 agosto 2000 (dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Alagna _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
